

n. 9784 /2021 rg



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Tribunale di Napoli**

Il GIUDICE

DOTT.SSA Maria Tuccillo

Il Tribunale di Napoli , seconda sezione , in persona del giudice dott.ssa Maria Tuccillo, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 9784 /2021 R.G. affari contenziosi civili e vertente

**TRA**

**== M R S , C S , A**  
**S** rapp. te e difese, in virtù di procura agli atti , dagli avv.ti F e M  
 M M , presso il cui studio sono elett.te dom.te

**ATTRICI**

**E**

**POSTE ITALIANE - SOCIETA' PER AZIONI**, in persona del legale rapp.te p.t.,  
 rapp.ta e difesa, giusta procura agli atti dall' avv, B B presso il cui  
 studio è elette.te dom.to in VIA C/O P I SPA P M.  
 N

**CONVENUTO**

**CONCLUSIONI** : le parti concludevano come da verbale dell'udienza del 13.06.2023



**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato le attrici premesso che :

- M R S e C S in data 11 luglio 1995 si recavano presso l'Ufficio Postale di E per acquistare un Buono Postale Ordinario Fruttifero di £ 5.000.000 e veniva rilasciato loro il buono n. 03.739.595/13 dell'importo richiesto ;

- M R S e A S in data 10 agosto 1995 si recavano sempre presso il predetto Ufficio Postale per acquistare un Buono Postale Ordinario Fruttifero di £ 10.000.000 e veniva rilasciato loro il buono n. 00.915.684/14 dell'importo richiesto ;

- M R S tra luglio e agosto del corrente 2020, richiedeva il rimborso del capitale e interessi maturati sugli stessi al predetto Ufficio Postale di emissione in E dove l'addetto allo sportello le comunicava che entrambi i buoni postali risultavano prescritti nel 2016 in quanto non buoni ordinari ma appartenenti ad una Serie Speciale;

- sul verso del buono n. 00.915.684/14 da £ 10.000.000 vi è una "timbro" illeggibile mentre il buono 03.739.595/13 da £ 5.000.000 non reca sul verso alcun "timbro";

- entrambi i buoni postali, in violazione di quanto previsto dall' art. 4 del D.M Tesoro 23 luglio 1987, non recano alcuna indicazione sulla loro scadenza e prescrizione sicchè i titoli devono ritenersi rimborsabili, in applicazione del principio di buona fede nell'interpretazione negoziale (art.1366 cc), nel termine generale previsto dalla disciplina generale dei buoni ordinari che, *in subiecta materia*, prevedeva scadenza trentennale (art. 176 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156) nonché secondo i tassi di interesse all'epoca vigenti per i buoni ordinari;

-che è rimasta priva di riscontro l'istanza/reclamo inviata con racc.a.r. del 28 dicembre 2020.

Tanto premesso le istanti domandavano :

A) Dichiarare e accertare che Poste Italiane S.p.A. è tenuta a rimborsare agli attori, previa conversione in euro, (capitale e interessi) i buoni postali sottoscritti nel 1995 in lire indicati nella premessa del presente atto e, in particolare in favore di R S e C S il buono da £ 5.000.000 (n. 03.739.595/13) e in favore di M R S e A S il buono da £ 10.000.000 (n. 00.915.684/14) secondo i tassi di fruttuosità previsti per i buoni ordinari e, in via subordinata, secondo i tassi di fruttuosità previsti per i buoni della Serie Speciale AD; per l'effetto condannare parte convenuta a corrispondere, in applicazione delle condizioni di fruttuosità previste nel 1995 per i buoni ordinari, in favore delle sig.re M R S e C S, intestatarie del buono da £ 5.000.000, l'importo di € 21.338,92 ed in favore di M R S e A



S , intestatarie del buono da £ 10.000.000, l'importo di € 42.677,84 o, in via del tutto subordinata, condannare la parte convenuta a corrispondere, in applicazione del regime di fruttuosità previsto per i Buoni Fruttiferi Serie Speciale, in favore di M R S e C S , intestatarie del buono da £ 5.000.000, l'importo di € 7.746,85 e in favore di M R S e A S , intestatarie del buono di £ 10.000.000, l'importo di € 15.493,7 il tutto oltre interessi come dovuti e maturati anche ex 1283 c.c. In via subordinata accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale e di inadempimento contrattuale di Poste Italiane per le plurime ,complessive gravi inadempienze allegate nella premessa del presente atto; per l'effetto e al predetto titolo di responsabilità condannare parte convenuta a dare esecuzione al pagamento della sorte capitale e interessi come convenuto, e, in via gradatamente subordinata, al risarcimento dei danni, che si commisurano all'applicazione delle condizioni normative ed economiche di fruttuosità previste nel 1995 per i buoni ordinari, che si quantificano, per sorte capitale, in € 21.338,92 in favore delle sig.re M R S e C S , intestatarie del buono da £ 5.000.000 e in € 42.677,84 in favore di M R S e A S , intestatarie del buono da £ 10.000.000, ovvero nelle maggiori o minori somme ritenute di giustizia, il tutto oltre interessi come dovuti e maturati alle singole scadenze (art. 1284 c.c.), il maggior danno (art. 1224 c.c.) e anatocistici dalla domanda (art. 1283 c.c.).

Si costituiva la convenuta con comparsa di costituzione depositata tempestivamente ed eccepiva l'intervenuta prescrizione decennale dei titoli buoni di cui si tratta deducendo che essi appartengono alla serie "AD", buoni postali «a termine» istituita dal D.M. del 23 luglio 1987 ed emessa tra il dal 01/10/87, come risulta dai dati testuali dei titoli de quo, i buoni riportano in alto a destra la dicitura "A TERMINE" e sul retro la dicitura "**Buono Fruttifero Postale a termine**" e quindi che non possono essere confusi con i buoni ORDINARI . deducevano l'intervenuta prescrizione non essendo ravvisabile alcuna causa giuridica che abbia realmente impedito l'esercizio del diritto, non rientrando in tale ipotesi l'(asserita) ignoranza del termine di scadenza dei buoni e del successivo termine di prescrizione; tale circostanza, infatti, non impediva – né sotto un profilo fattuale né sotto un profilo giuridico - l'esercizio del diritto al rimborso dei BFP.

Ciò posto domandava in via preliminare "accertare l'intervenuta prescrizione di titoli agitati in giudizio, con conseguente infondatezza del diritto delle istanti di ottenere il rimborso delle somme come quantificata in citazione ; rigettare la domanda .

Tanto premesso in punto di fatto va precisato quanto segue.



La presente controversia involge la *vexata questio* relativa alla prescrizione dei buoni fruttiferi cartacei a termine collocati presso gli uffici postali in caso di mancata indicazione della scadenza sul titolo o mancato rilascio di informazioni chiare sulla data di scadenza al risparmiatore ed in particolare al tema dell'applicazione dell'ipotesi di sospensione della prescrizione contemplata dall'art. 2941 n. 8 c.c. e all'eventuale configurabilità di una responsabilità in capo all'ente Poste.

Orbene, in via preliminare, mette conto evidenziare che i buoni fruttiferi azionati, diversamente da quanto asserito dalla difesa di parte attrice non sono soggetti al regime ordinario, ma vanno ricondotti al *genus* dei buoni fruttiferi a termine, stante la dicitura "A TERMINE" indicata sul fronte in alto a destra e la dicitura "BUONO FRUTTIFERO A TERMINE", posta sul retro dei titoli, informazioni da ritenersi idonee a rendere edotto il risparmiatore sulla tipologia del buono acquistato.

Trattasi, in particolare, di titoli di risparmio nominativi che rappresentano, insieme ai libretti di risparmio, i più tradizionali prodotti di risparmio emessi da Cassa Depositi e Prestiti, società per azioni a partecipazione statale controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, garantiti direttamente dallo Stato (con certezza del rimborso del capitale versato) e collocati attraverso l'intermediario postale.

Ad essi trova applicazione il termine decennale di prescrizione previsto dall'art. 8 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19.12.2000, che ha modificato la precedente disciplina e che risulta applicabile alla fattispecie in esame in base alla disciplina transitoria introdotta dall'art. 10 del citato decreto, a mente del quale "le disposizioni recate dai commi 1 e 2 del precedente art. 8 si applicano anche alle serie dei buoni postali fruttiferi già emessi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non si siano compiuti i termini di prescrizione previsti dalla normativa previgente".

Va poi osservato come i titoli in questione, come evidenziato dalla Suprema Corte vanno qualificati come titoli di legittimazione (ex pluribus Cass. Civ. sent. n. 27809/2005, Cass. Sez. Un. sent. 13979/2007; Cass. sent. n. 19002/2017, Cass. SU sent, n. 3963/2019; Cass. ord. n. 4748 /2022), necessari, ex art. 2002 c.c., a identificare l'avente diritto alla prestazione o a consentire il trasferimento del diritto senza l'osservanza delle forme proprie della cessione, giustificando, anche in ragione della natura del soggetto emittente e delle garanzie connesse a tale natura, la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori anche alla disciplina dettata dai Decreti Ministeriali emanati.



La sottoscrizione dei buoni fruttiferi determina la nascita di un vero e proprio rapporto negoziale tra le parti, soggetto ad un processo di eterointegrazione in forza del combinato disposto di cui all' art. 173 del codice postale e dell'art. 1339 c.c., per effetto dei decreti ministeriali adottati successivamente alla emissione del titolo, che disciplinano le condizioni economiche del contratto nascente dal buono fruttifero. ( v. Cass. SU sent. n. 13379/2007; Cass. SU sent. n. 3963/2019; Cass. ordinanza n. 4748/2022).

Come evidenziato di recente dalla Suprema Corte” il fenomeno della integrazione corre in sostegno dell'autonomia negoziale dei contraenti, il fenomeno della sostituzione la sacrifica al massimo grado, poiché lascia sopravvivere una pattuizione difforme da quella voluta. Il congegno cui rinvia all'articolo 173 del codice postale è quello della sostituzione, non certo dell'integrazione, giacché integrare un contratto significa completarne il regolamento attraverso l'introduzione di previsioni ulteriori rispetto a quelle espressamente volute dalle parti. E, nel caso dei buoni postali, l'intervento del decreto, *ab externo*, porta invece a sostituire la misura degli interessi pattuita dalle parti” (v. Cass. ordinanza n. 4748/2022).

Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta, va precisato quanto segue .

La soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali, volti a modificare le condizioni economiche come il tasso di rendimento originariamente previsto, per effetto del processo eterointegrazione del contratto, di cui si è detto innanzi, non è sufficiente di per sé a far ritenere soddisfatto l'obbligo di informazione che incombe su Poste, soggetto contraente, in merito alla data di scadenza dei buoni fruttiferi collocati presso i risparmiatori, che costituisce il *dies a quo* del termine di prescrizione applicabile al buono.

Da un lato, invero, non è revocabile in dubbio che la disciplina dei buoni postali fruttiferi risponda ad interessi generali, tali da giustificare l'adozione di regole cogenti in tema di *ius variandi*, dall'altro lato è altrettanto indubitabile che il legislatore non ha mai perso di vista la tutela dell'interesse del risparmio da parte del sottoscrittore, che per di più è costituzionalmente garantito dall'art .47 della Costituzione .

La presunzione legale di conoscenza delle condizioni di contratto derivante dalla pubblicazione dei decreti ministeriali che disciplinano le condizioni applicabili ai titoli, non far venir meno *sic et simpliciter* l'obbligo di informazione sull'ente intermediario.

Le informazioni sulla scadenze dei titoli, riguardando le condizioni temporali che consentono al risparmiatore di esercitare i diritti di credito relativi al buono postale fruttifero sottoscritto, costituiscono, infatti, elementi rilevanti e necessari che devono essere



adeguatamente forniti al risparmiatore, che in mancanza, per effetto del legittimo affidamento circa la diversa durata del rapporto derivante dalle omesse e/o scarse informazioni sulla scadenza, rischia di perdere il capitale investito.

L'obbligo dell'intermediario postale di informare il risparmiatore sulla scadenza del titolo e sulla relativa prescrizione, invero, non trova fondamento nella disciplina sulla trasparenza bancaria prevista dall'art 21 del TUF, stante il diverso ambito oggettivo e soggettivo, ma nel dovere dell'intermediario di comportarsi secondo correttezza e buona fede, manifestazione del più generale dovere di solidarietà sociale, che trova il suo principale fondamento nell'articolo 2 della Costituzione e grava reciprocamente su tutti i membri della collettività.

Tale dovere si intensifica e si rafforza, trasformandosi in dovere di correttezza e di protezione, quando tra i consociati si instaurano rapporti giuridicamente qualificati, tali da generare, unilateralmente o, talvolta, anche reciprocamente, ragionevoli affidamenti sull'altrui condotta corretta e protettiva.

Deve quindi riconoscersi l'esistenza di una proporzionalità diretta tra l'ambito e il contenuto dei doveri di protezione e correttezza, da un lato, e il grado di intensità del conseguente affidamento da questo ingenerato (v. sent. Consiglio di Stato Ad Plen. n. 5/2018).

“Correttezza” e “buona fede” in ambito contrattuale, come quello dei buoni fruttiferi, vengono in rilievo, infatti, non solo come criteri di interpretazione ex art 1136 c.c., ma anche come regole di comportamento (artt. 1337 e 1375 c.c.) costituenti clausole generali che, anche se non pattizamente previste, integrano il contenuto del rapporto obbligatorio, determinando, in concreto, il comportamento che è lecito attendersi dal creditore e dal debitore (v. ex multis v. Cass. sent. n. 7358/2022).

E' orientamento oramai costante in sede di legittimità quello secondo cui le disposizioni sull'imperativo di buona fede di cui agli artt. 1175, 1366 e 1375 cod. civ. operano «sia sul piano dell'individuazione degli obblighi contrattuali, sia su quello del bilanciamento dei contrapposti interessi delle parti; sotto il primo profilo, essi impongono alle parti di adempiere obblighi anche non espressamente previsti dal contratto o dalla legge, ove ciò sia necessario per preservare gli interessi della controparte» (v. CASS. sent. n. 7358/22.).

La preservazione degli interessi dell'altra parte del rapporto deve essere contenuta - per orientamento altrettanto costante - entro il limite dell'apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio (v. ex multis CASS. sent. n. 10182/2009).

La buona fede in funzione integrativa ha, dunque, il compito di concorrere con la regola pattizia, in sede di esecuzione del contratto, ad arricchire e a definire, in chiave anche



solidaristica, lo spettro degli obblighi contrattuali gravanti su ciascuna delle parti del contratto, ponendosi come regola obiettiva che compartecipa alla determinazione del comportamento dovuto. In questo modo la Cassazione conferma la duplice funzione riconosciuta alla buona fede oggettiva: quella integrativa del piano dell'obbligazione e del contenuto del contratto e quella valutativa, o di limite delle pretese - impropriamente designata come bilanciamento di interessi - di cui è espressione il divieto di abuso del diritto.

Nell'ambito del servizio di pubblica utilità della raccolta del risparmio tramite collocamento dei buoni postali, inoltre, il generale dovere di solidarietà si intensifica e si rafforza, trasformandosi in dovere di correttezza e di protezione, quando tra le parti si instaurano rapporti negoziali, come in caso di sottoscrizione dei buoni fruttiferi, tali da generare, ragionevoli affidamenti sull'altrui condotta corretta e protettiva. A chi esercita una funzione costituzionalmente sottoposta ai principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.) - come l'intermediario postale, in questo caso - è richiesto uno sforzo maggiore, in termini di correttezza e lealtà, rispetto a quello che si attenderebbe da una generica controparte, attraverso l'adempimento di un obbligo informativo chiaro e preciso in merito alla scadenza dei titoli, al fine di non ingenerare nei risparmiatori un legittimo affidamento riguardo ad una diversa durata e / o convenienza dell'investimento in rapporto alla durata. Ciò è frutto del bilanciamento tra l'esigenza di tutela di interessi generali, tali da giustificare l'adozione di regole cogenti in tema di *ius variandi* e dell'altro l'esigenza di tutelare il risparmio cd diffuso, cui peraltro si ispira la normativa sul risparmio postale, che impone di riportare "i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento", ma anche del diritto di autodeterminazione del risparmiatore e comunque del generale affidamento nella correttezza dell'azione amministrativa.

L'esigenza di stabilità economica pubblica non può infatti compromettere l'esigenza di tutela del risparmio costituzionalmente garantita, che si realizza attraverso lo strumento negoziale che trae origine dalla sottoscrizione del buono fruttifero, a cui dunque trova applicazione la disciplina privatistica in materia di contratti.

Occorre, infatti, evidenziare che i buoni fruttiferi sono strumenti di investimento a basso rischio, associabili ad un'idea di semplicità di utilizzo e di sicurezza, collocati nella maggior parte dei casi presso piccoli risparmiatori, con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria contenuto, ove la prescrizione del buono è di fatto l'unica causa potenziale di perdita del capitale investito.



Tali caratteristiche e la natura pubblicistica del servizio nell'esercizio del quale vengono collati i buoni postali, richiedono, dunque, che in fase di collocamento dei titoli, l'ente indichi la data di scadenza sul titolo e/o dia informazioni chiare che consentano al risparmiatore di individuare **agevolmente** e **con precisione** la data di scadenza e dunque il *dies a quo* del termine prescrizione previsto dai decreti ministeriali in base alla tipologia di buono.

Tali conclusioni, sembrano trovano conforto anche nel recente provvedimento adottato in data 18.10.2022 dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con cui è stata comminata a Poste una sanzione pecuniaria di euro 560.000,00 per pratiche commerciali scorrette, ai sensi degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, consistenti nell'omissione e/o nella formulazione decettiva di informazioni essenziali, quali sono quelle relative al termine di scadenza e di prescrizione dei BFP e alle relative conseguenze giuridiche poste in essere" e una sanzione pecuniaria di euro 840.000,00 "per il profilo di negligenza, ai sensi dell'art 20, comma 2, del Codice del Consumo, che ha contraddistinto la condotta di Poste nella fase successiva alla sottoscrizione dei BFP, avendo omesso di adottare azioni volte a comunicare preventivamente, ai sottoscrittori di BFP in prossimità della scadenza del termine di prescrizione, lo spirare di tale termine, nonostante fosse consapevole della numerosità di Buoni che ogni anno cadono in prescrizione".

Orbene, seppur tale provvedimento attiene ad una particolare categoria di risparmiatori, i consumatori, a tutela dei quali il legislatore ha messo in campo una tutela speciale e categoria in cui sembra potersi, tuttavia, ricomprendere la maggior parte dei soggetti che ricorrono a tale strumento di raccolta di risparmio, data la tipologia degli stessi, esso ha il pregio di evidenziare attraverso un'istruttoria assai approfondita il legittimo affidamento incolpevole ingenerato nei risparmiatori circa la "durata" del titolo, riconducibili all'omessa e/o ingannevole informazione in merito alla scadenza dei buoni fruttiferi da parte dell'intermediario.

L'Autorità Garante sulla base di un'istruttoria assai approfondita ( nel procedimento vengono riportati i seguenti dati significativi : " dal 2018 al 24 marzo 2022 il numero di Buoni caduti in prescrizione ammonta, sulla base delle stime effettuate da Poste, a [500.000-1.500.000] e l'importo devoluto al Fondo per le vittime di frodi finanziarie è pari a euro [100.000.000-300.000.000], oltre l'ulteriore importo di euro [5.000.000-15.000.000] devoluto nel mese di maggio, in relazione a buoni prescritti nel medesimo periodo; dal 2018 al 24 marzo 2022, Poste ha ricevuto [15.000-30.000] reclami relativi al mancato



rimborso di BFP per intervenuta prescrizione<sup>33</sup>, di cui [500-1.500] *con errori di apposizione o consegna doc*” e [15.000-30.000] *“senza errori di apposizione o consegna doc”*), avente ad oggetto l’esame delle “schede di sintesi” consegnate ai risparmiatori, delle “condizioni generali di contratto” e del “ foglio informativo” consegnato su richiesta da Poste, ha accertato, ritenendo sussistente un’ obbligo informativo in capo all’ente intermediario, una condotta omissiva in grado di falsare e/o deviare in modo apprezzabile il comportamento economico del consumatore.

Ciò posto, alla luce delle considerazioni innanzi formulate e delle evidenze emerse nel corso del giudizio, nonostante vada riconosciuta la sussistenza di un obbligo di informazione in merito alla scadenza e alla prescrizione dei buoni fruttiferi in capo a POSTE, che non può ritenersi assolto solo mediante la pubblicazione dei decreti ministeriali che di volta in volta vengono emanati e contenenti le condizioni economiche applicate ai buoni fruttiferi emessi, deve ritenersi fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa di parte convenuta.

Ed invero, alla condotta omissiva realizzata da Poste non può, in mancanza, della prova dell’elemento soggettivo richiesto, riconoscersi efficacia sospensiva rispetto al decorso della prescrizione, in ossequio a quanto previsto dall’art 2941 c.c. n. 8. a mente del quale “ la prescrizione rimane sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l’esistenza del debito e il creditore finché il dolo non sia stato scoperto”.

La domanda di pagamento spiegata dalle attrici va, dunque, rigettata essendo maturato il termine di prescrizione dei titoli azionati.

A diverse conclusioni è dato addivenire quanto alla domanda di risarcimento dei danni proposta.

L’obbligo di informazione, da intendersi come obbligo di Poste di apporre la scadenza sul buono o di dare al risparmiatore informazioni precise al momento della sottoscrizione al fine di individuare la suddetta scadenza, costituisce parte integrante del programma negoziale scaturente dalla sottoscrizione del buono fruttifero, sicché l’omessa indicazione da parte dell’intermediario postale della data di scadenza sul titolo- come risulta dai documenti depositati in giudizio e/o l’omessa informazione in merito alla stessa, come allegato da parte istante, costituisce un’ipotesi di inadempimento contrattuale giuridicamente rilevante e imputabile a Poste.

In ossequio al cd principio di vicinanza della prova, stigmatizzato per la prima volta dalle Corti di Cassazione con la sentenza, n. 13533/2001, le attrici hanno adempito all’onere di allegazione su di esse incombenti, producendo i buoni fruttiferi privi della data di



scadenza e allegando l'altrui inadempimento e i danni conseguenti, spettava, invece, al debitore, *rectius* Poste, fornire la prova di aver adempiuto tale obbligo o di non averlo adempiuto per causa a lui non imputabile ex art 1218 c.c.

Tale prova, a fronte delle contestazioni specifiche formulate sul punto dalle attrici, non è stata offerta.

Ciò posto, il Tribunale accoglie la domanda risarcitoria e condanna la convenuta a risarcire i danni patrimoniali subiti in conseguenza dell'inadempimento contrattuale posto in essere da POSTE che liquida in via equitativa ex art 1226 c.c., in euro 7.500,00 in favore di M R S e C S, intestatarie del buono da £ 5.000.000, e in 15.000,00 in favore di M R S e A S, intestatarie del buono di £10.000.000, tenendo conto della durata dei titoli, del capitale investito, del tempo intercorso, del possibile rendimento maturato nel tempo sino all'intervenuta prescrizione.

Il Tribunale tenuto conto dell'esito del giudizio e della particolare complessità giuridica della questione sottesa su cui si registrano contrasti all'interno della giurisprudenza di merito e di legittimità dispone l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli, sezione seconda, pronunciando sulla domanda proposta da M R S, C S, A S nei confronti di POSTE ITALIANE s.p.a in persona del legale rapp.te p.te sulla domanda riconvenzionale da questi spiegata così decide ogni altra ogni altra istanza rigettata e disattesa:

- rigetta la domanda di pagamento, stante l'intervenuta prescrizione del credito derivante dai buoni fruttiferi azionati;
- accoglie la domanda di risarcimento dei danni spiegata dalle attrici e per l'effetto condanna Poste s.p.a. al pagamento dell'importo di euro 7.500,00 in favore di M R S e C S, intestatarie del buono da £ 5.000.000, e in 15.000,00 in favore di M R S e A S, intestatarie del buono di £10.000.000, l'importo di € 15.000,00 oltre interessi legali dalla domanda sino al soddisfo;
- Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Napoli, 6.10.2023



Il Giudice

Dott.ssa Maria Tuccillo

